

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1650

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 455, recante disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Decreto legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento intende dare attuazione alla revisione costituzionale dell'articolo 68 della Costituzione intervenuta con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

La scelta della procedura di urgenza si spiega con la necessità di assicurare che la norma costituzionale fosse prontamente accompagnata da disposizioni atte a disegnarne le modalità operative e a superare possibili dubbi interpretativi.

L'articolo 1 del provvedimento esclude l'applicabilità del comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale ai «membri del Parlamento». Si tratta di una previsione direttamente conseguente al nuovo «regime» delle immunità introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 1993.

Nell'articolo 343, comma 3, del codice di procedura penale resta invece privo di modifiche il richiamo ai giudici della Corte costituzionale per i quali continua quindi ad operare il regime previsto dall'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Si tratta di regime introdotto con legge costituzionale e nel quale il rinvio fatto all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione non sembra avere il carattere del mero rinvio formale. Al riguardo, pare anzi legittimo optare per la soluzione del rinvio recettizio: soluzione confermata dalla definizione contenuta nella sentenza 11 giugno-9 luglio 1993, n. 311, della Corte costituzionale secondo la quale può parlarsi di rinvio formale solo quando il «richiamo si riferisce genericamente a un complesso di norme non meglio determinate» e non anche quando il «richiamo sia indirizzato» (ed è il caso di specie) «a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua».

Con l'articolo 2 si sopprime la disposizione contenuta nell'articolo 655, comma 4,

del codice di procedura penale divenuta ormai superflua per effetto della clausola, contenuta nell'ultima parte del nuovo articolo 68, secondo comma, della Costituzione, che esclude la necessità di una specifica autorizzazione per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile. L'articolo 3 contempla l'ipotesi della «immunità sostanziale» di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e consente di stabilire un controllo della Camera competente sulle valutazioni del giudice circa la ricorrenza o meno della insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dal Parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

La soluzione che si è proposta presenta spiccate somiglianze con quelle operanti in materia di questioni pregiudiziali e produce effetti anche in procedimenti diversi da quelli penali.

Se la possibilità di applicare l'articolo 68, primo comma, della Costituzione viene eccepita o rilevata, il giudice sospende il procedimento ordinario in qualunque stato o grado esso si trovi ordinando la trasmissione degli atti alla Camera competente perchè questa deliberi motivatamente circa la insindacabilità o meno del fatto contestato. In pendenza della delibera parlamentare possono essere compiuti gli atti urgenti e può procedersi alla separazione del procedimento nei confronti degli eventuali coimputati.

Resta fermo il potere del giudice di dichiarare la sussistenza della ipotesi della insindacabilità in tutti casi in cui questa risulta evidente; in tal caso, la decisione è assunta senza alcun preventivo interpello della Camera competente.

Resta ovviamente fermo anche il potere del giudice di fare ricorso all'articolo 129

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del codice di procedura penale laddove ravvisi alcuna delle altre cause di non punibilità delle quali detto articolo prevede la immediata declaratoria.

L'articolo 4 disciplina le modalità attuative del nuovo articolo 68 della Costituzione. Si è preferita una collocazione non codicistica della norma perchè, non trattandosi di una autorizzazione a procedere, ma di una autorizzazione al compimento di specifici atti, si era fuori dell'ambito delle «condizioni di procedibilità» e, quindi, delle possibili integrazioni alla disciplina degli attuali articoli 343 e 344 del codice di procedura penale. Non si poteva, d'altra parte, inserire la previsione fra quelle dei soggetti («imputati») perchè l'autorizzazione va richiesta anche se si tratta di atti che incidono sulle garanzie parlamentari, ma che coinvolgono un deputato o senatore non «indagato» o imputato (si pensi a una intercettazione sull'utenza del parlamentare, ma coinvolgente un suo convivente «indagato»). Nè, infine, si poteva inserire la previsione fra le disposizioni in materia di indagini preliminari perchè l'autorizzazione può essere chiesta anche nelle fasi processuali.

La soluzione adottata prevede che l'obbligo di formulare la richiesta ricada su chi ha emesso il provvedimento e che la richiesta debba essere formulata con riferimento all'atto concreto da eseguire anzichè con generico riferimento al tipo di atto che l'autorità giudiziaria potrà aver animo di disporre.

La scelta di stabilire l'autorizzazione della Camera competente per ogni specifico atto «particolarmente garantito» da eseguire è rigorosamente in linea con la previsione costituzionale; la scelta di far ricadere l'obbligo di formulare la richiesta sull'autorità che ha emesso il provvedimento si spiega invece con la necessità di non costringere il Parlamento ad esaminare richieste che non è ancora dato sapere se saranno accolte dall'organo giudiziario legittimato e, dall'altro, con la necessità di non «vincolare» (quanto meno psicologicamente) l'autorità giudiziaria competente alle scelte del Parlamento. Dalla soluzione adottata consegue anche quella in materia di individuazione degli atti da trasmettere alla Camera competente assieme alla richiesta.

L'articolo 5 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993.

**Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Articolo 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è soppresso.

Articolo 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Nei casi, diversi da quelli previsti nel comma 1, il giudice pronuncia ordinanza non impugnabile con la quale dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti alla Camera

competente perchè questa deliberi se il fatto per il quale si procede concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Prima della deliberazione della Camera competente, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche d'ufficio, può disporre la relativa separazione.

Articolo 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

4. Con la richiesta di autorizzazione, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO